



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO CETRA

Seduta del 03/06/2021

FATTO

Con ricorso del 4 marzo 2021, parte ricorrente esponeva di avere sottoscritto con l'intermediario un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente, senza ottenere la restituzione integrale delle commissioni e dei costi non maturati: nello specifico, le spese di istruttoria, gli oneri fiscali e le commissioni di intermediazione. Esperito infruttuosamente il reclamo, presentava ricorso, chiedendo il rimborso pro quota degli oneri per complessivi euro 1.755,68 comprensivi di spese di assistenza difensiva per euro 250,00, oltre interessi dalla data del reclamo al saldo.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, preliminarmente, eccepiva la non ammissibilità del ricorso, poiché il propedeutico reclamo era stato presentato dal procuratore in mancanza di idonea procura. Nel merito sosteneva che il contratto di finanziamento era stato stipulato il 23/03/2018; lo stesso contratto, in seguito a sinistro, veniva estinto anticipatamente, rispetto alla scadenza contrattualmente convenuta, mediante il versamento del TFR, pari al debito residuo risultante alla data del 31/05/2018; le commissioni di intermediazione avessero natura *up front* e fossero state integralmente corrisposte all'agente/mediatore per le attività svolte precedentemente alla concessione del finanziamento; le spese di istruttoria e gli oneri fiscali avessero natura *up front*, in quanto costi addebitati a copertura delle spese sostenute nella fase prodromica e di erogazione del prestito per l'impianto della pratica. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi su una questione concernente la restituzione di commissioni e oneri non corrisposti in sede di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio.

Preliminarmente, l'intermediario ha eccepito la non ammissibilità del ricorso, affermando che il reclamo fosse stato presentato senza idonea procura, dato che l'atto sarebbe privo dell'autenticazione della firma della parte ricorrente. L'eccezione, tuttavia, non può essere accolta, atteso che, sul punto, questo Arbitro, ha affermato che, essendo il reclamo un atto stragiudiziale, non richiede *ad substantiam* l'autenticazione della procura alle liti, non applicandosi, cioè, l'art. 83 c.p.c. Ad ogni modo, nel caso specifico, l'intermediario ha riscontrato il reclamo nel merito, sicché può dirsi raggiunto lo scopo che lo stesso assolve nel procedimento arbitrale.

Passando al merito, giova osservare che oggetto della controversia è un finanziamento sottoscritto dalle parti il 23 marzo 2018, per un importo di euro 16.187,55, da corrispondersi in 120 rate mensili, con cessione del quinto dello stipendio, ed estinto anticipatamente il 20 luglio 2018, dopo il pagamento di una rata, come si evince dalla documentazione in atti versata dalla parte ricorrente. Dalla medesima documentazione, ed in particolare dalle condizioni contrattuali, è possibile evincere i costi e le commissioni applicate al contratto *de quo*: si tratta delle spese di istruttoria e oneri fiscali, nonché delle commissioni di intermediazione. Dalla descrizione contrattuale dei costi e delle commissioni applicate, si evince come queste abbiano natura *up front*, poiché inerenti all'attività istruttoria e, comunque, ad attività preliminari e contestuali al perfezionamento del contratto. Il regolamento contrattuale, peraltro, nell'ipotesi di estinzione anticipata, ne esclude rimborsabilità, data la loro natura *up front*.

Giova ricordare che la questione in oggetto, che in passato si era assestata nel consolidato orientamento arbitrale che prevedeva il rimborso dei soli oneri versati e non maturati alla data dell'estinzione anticipata (costi cc.dd. *recurring*), determinato secondo il criterio di competenza economica, ovvero del *pro rata temporis* (valga, per tutte, Coll. Coord. decisione 6167/2014), è stata oggetto di un importante riesame, in conseguenza della sopravvenuta pronuncia in data 11.9.2019 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), resa nella causa C-383/18 (c.d. "sentenza Lexitor"), la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: "L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

È, poi, seguito il Collegio di Coordinamento, il quale, con la decisione n. 26525/2019 del 11.12.2019, ha messo in rilievo che: a) le sentenze interpretative della CGUE, quale è senz'altro la Lexitor, hanno natura dichiarativa e, dunque, valore vincolante e retroattivo per il giudice nazionale (e non soltanto per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei paesi membri dell'Unione e, pertanto, anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto); b) di conseguenza, questo Arbitro è tenuto a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza Lexitor, secondo cui l'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che tutti i costi del credito, correlati o no alla durata residua del contratto (ad eccezione delle spese del notaio, la cui scelta compete al consumatore),



sono riducibili, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, interessando, pertanto, non solo i costi *recurring* ma anche quelli cc.dd. *up front* (questi ultimi generalmente e convenzionalmente intesi come compensativi di attività preliminari e non ricorrenti nel corso del finanziamento).

Lo stesso Collegio di Coordinamento aggiunge che, se a seguito della sentenza Lexitor anche i costi *up front* sono soggetti a riduzione, si pone, allora, il problema di individuare il criterio di rimborso di questi ultimi costi (per i costi *recurring*, invece, non c'è motivo di discostarsi dai criteri ormai ampiamente consolidati nella giurisprudenza di quest'Arbitro). Anche perché, come rimarcato dalla CGUE, l'art.16 della Direttiva 2008/48/CE non stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare, tanto che il giudice europeo si è limitato ad indicare la necessità che il criterio di riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito sia basato su una regola di proporzionalità, rispetto alla durata residua del contratto, lasciando, quindi, agli Stati membri un certo margine di manovra su questo aspetto. In questa prospettiva, il Coordinamento – muovendo dal presupposto che il contratto oggetto di controversia debba essere epurato dalla inserzione di clausole che, sia pure in modo implicito, escludono la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contrarie a norma imperativa e, dunque, affette da nullità (di protezione), rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 t.u.b. e 1418 c.c. – constata che: a) non vi sia, al momento, una norma che stabilisca (eventualmente, in via suppletiva) un criterio di rimborso per i costi *up front*; b) in assenza di una siffatta indicazione normativa, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, che il giudicante (nella specie l'Arbitro bancario) deve integrare, individuando un criterio di riduzione applicabile ai costi *up front*; c) a questo fine, non resta che ricorrere all'integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.), che si sostanzia nella giustizia del caso concreto, tenendo conto della particolarità della fattispecie oggetto di specifica decisione; d) con riferimento ad una fattispecie non diversa da quella qui in esame, il criterio preferibile per quantificare la ripetizione dei costi *up front* sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale; e) ciò significa, in definitiva, che, nel caso di specie, la riduzione dei costi *up front* può effettuarsi secondo il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale, come, appunto, richiede la CGUE) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.

Tanto detto, questo Collegio, preso, dunque, atto del mutato quadro giuridico di riferimento, come sopra illustrato, previa dichiarazione di nullità della clausola che esclude il rimborso delle commissioni aventi natura *up front* nell'ipotesi di estinzione anticipata, ritiene di dover determinare la retrocessione di tali commissioni e provvigioni, per via dell'estinzione anticipata, secondo il criterio equitativo individuato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/19. Il Collegio, quindi, perviene al seguente risultato:



Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 17.705,89	Tasso di interesse annuale	9,90%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	233,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	99,17%
Data di inizio del prestito	01/05/2018	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	98,58%

rate pagate	1	rate residue	119	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria e oneri erariali (A)				400,00	Upfront	98,58%	394,30		394,30
Commissioni di intermediazione (B)				1.118,34	Upfront	98,58%	1.102,41		1.102,41
Totale									1.496,71

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo indicato in tabella - da arrotondare all'unità di euro ad € 1.497,00 – è inferiore a quanto richiesto dal cliente in via principale ossia € 1.505,68, poiché determinato applicando il criterio *pro rata* a tutte le voci di costo. A questo sono da aggiungersi gli interessi dal reclamo al saldo.

Non può trovare accoglimento la domanda relativa alle spese di assistenza difensiva, poiché le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” (in breve “Reg. ABF”) non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, e ciò in coerenza alla natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.497,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA